

2015
644

giusta delega a margine;
difende unitamente all'avvocato
dell'avvocato che li rappresenta e
in ROMA VIA presso lo studio
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
& C. SAS in persona del legale
sul ricorso 16973-2009 proposto da:

SENTENZA

ha pronunciato la seguente

- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
 - Dott. GUIDO FEDERICO - Rel. Consigliere -
 - Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere -
 - Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere -
 - Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente -
- da. 13/02/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA



09722 1

Oggetto

*TRIBUTI

R.G.N. 16973/2009

Cron. 9222

Rep.

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettronicamente domiciliato in ROMA VIA

presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 42/2008 della COMM.TRIB.REG.

di PERUGIA, depositata il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 13/02/2015 dal consigliere Dott. GUIDO

FEDERICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato

riporta e confida nel rigetto della sentenza

impugnata;

udito per il controricorrente l'Avvocato

che

ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

↑

Svolgimento del processo

La sas ed i soci

ed
topongono ricorso per cassazione, affidato a cinque

motivi, avverso la sentenza della CTR dell'Umbria che, in riforma della sentenza della CTR di Terni, ha respinto il ricorso dei contribuenti avverso l'accertamento con il quale era stato rettificato ex art. 39 Dpr 600/73, ai fini Irap ed Iva, il reddito della società relativa all'anno 2003 e conseguentemente il reddito da partecipazione dei soci per la stessa annualità.

La CTR, in particolare, affermava che sussistevano i presupposti per dar luogo all'accertamento induttivo ex art. 39 Dpr 600/73 sulla base della inattendibilità della percentuale di ricarico applicata dalla società, neppure sufficiente a remunerare il capitale impiegato nell'attività, rivelatasi passiva per diversi esercizi, e concludeva rilevando la congruità del maggior reddito come determinato.

L'Agenzia resiste con contoricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunziano la nullità della sentenza della CTR per nullità della notifica dell'atto di appello, in relazione all'art. 360 n.4) cpc.

Il motivo è privo del quesito di diritto ex art. 366 bis cpc, vigente ratione temporis.

Tuttavia, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, essa va esaminata d'ufficio.

La censura è infondata, in quanto, dall'esame degli atti la notifica risulta ritualmente perfezionata mediante consegna della raccomandata contenente l'atto di impugnazione al difensore della contribuente in data 6 aprile 2007.

Con il secondo motivo si denunzia la mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.4) cpc, lamentando che la CTR abbia omissso di pronunziarsi sull'unico motivo per il quale i giudici di primo grado avevano accolto i ricorsi riuniti, e cioè la violazione da parte dell'Amministrazione del divieto di *praesumptio de praesumptio*.

Il motivo non ha pregio.

Nel caso di specie la CTR ha specificamente preso in esame e disatteso l'eccezione dei contribuenti, avente ad oggetto l'infondatezza dell'accertamento in quanto scaturito da una serie di presunzioni

“a catena”.

La CTR infatti, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha affermato la fondatezza dei motivi di impugnazione, rilevando che l'accertamento era fondato su fatti concreti verificatisi nell'anno oggetto di accertamento ed in quelli precedenti, quali le anomale giacenze di magazzino con riferimento all'anno oggetto di accertamento, nonché il fatto che la società avesse riportato costantemente una redditività negativa dal 1999 all'anno 2002.

Ha pertanto escluso che fosse ravvisabile la c.d. *doppia presunzione*, dedotta dai contribuenti, affermando la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo per la determinazione del reddito della società da parte dell'Ufficio.

Con il *terzo motivo di ricorso* si denunzia la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n.5) cpc, formulando il seguente quesito ex art. 366 bis ultima parte cpc:

“Dica la Corte se sia viziata da motivazione insufficiente – oltre che errata – la sentenza di appello che ha ritenuto legittimi gli accertamenti impugnati sulla sola generica considerazione della presunta antieconomicità della gestione aziendale ritenuta erroneamente in perdita e della incongruità della redditività rispetto al capitale investito, senza considerare che, invece, la società non era affatto in perdita nel 2003 ma in utile per 11.115,00 euro, e che la stessa risultava congrua e coerente ai fini degli studi di settore.”

Con il *quarto motivo* si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 Dpr 600/73, nonché dell'art. 10 comma 4 bis L.146/1998, dell'art. 2727 c.c., in relazione all'art. 360 n.3) cpc, formulando il seguente quesito di diritto:

“Dica codesta Corte se sia legittimo emettere un accertamento di tipo induttivo ex art. 39 comma 2 lett d) Dpr 600/73, in assenza di qualsivoglia contestazione circa le gravi omissioni, inesattezze ed errori richieste dalla norma nella contabilità aziendale - che dunque deve presumersi regolare ed

attendibile - nonché in presenza del fatto che la società risultasse congrua e coerente ai fini degli

studi di settore."

I motivi che, in quanto strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati, sono i fondati.

Costituisce invece orientamento consolidato di questa Corte, cui si intende dare senz'altro continuità, che l'accertamento induttivo del reddito è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile in quanto configgente con regole fondamentali di ragionevolezza (Cass. n. 5870/2003).

In particolare, è stato affermato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte (Cass. 14068/2014).

Orbene, nel caso di specie la CTR, con valutazione di merito che, in quanto logicamente ed adeguatamente motivata, si sottrae a sindacato nella presente sede, ha ritenuto condivisibili i rilievi dell'Ufficio di *antiecconicità* della gestione della società, sulla base della percentuale di ricarico praticata, che aveva determinato perdite o guadagni minimi negli anni immediatamente precedenti a quello oggetto di accertamento, ed una minima redditività anche per l'annualità in esame, ravvisando dunque quella "grave incongruenza" idonea a fondare l'accertamento induttivo, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare.

Questa Corte ha invece già affermato che nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antiecconicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte

dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. 6918/2013).

Con il *quinto motivo* si denunzia violazione dell'art. 2727 c.c. in relazione all'art. 360 n.3) cpc, formulando il seguente quesito di diritto:

"Dica codesta Corte se sia stato violato il divieto di "doppia presunzione" nel caso di accertamento di pretesi maggiori ricavi scaturenti unicamente dall'applicazione della percentuale di incidenza del servizio al tavolo effettuato da un bar, ove tale percentuale dichiarata in base a mere "sensazioni" personali da uno dei soci in relazione all'esercizio 2005, in sede di procedimento con adesione per il ricalcolo dei ricavi, sia stata arbitrariamente trasportata dall'Ufficio sui ricavi dichiarati relativi all'anno 2003."

Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito ex art. 366 bis cpc.

Esso non consiste infatti nella censura ad una determinata statuizione della sentenza impugnata, in relazione ad una specifica violazione di legge, ma nella diretta contestazione dell'accertamento dell'Ufficio, lamentandosi l'indoneità delle presunzioni poste a fondamento del maggior reddito accertato.

Non è peraltro ravvisabile, nel merito, la c.d. doppia presunzione (cd. "praesumptio de praesumpto") che attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice.(Cass. 17953/2013)

Nel caso di specie, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso del contribuente, il maggior reddito risulta determinato sulla base della percentuale di incidenza del servizio al tavolo (in misura del 29,78%) sull'ammontare complessivo delle consumazioni, elemento che non è presuntivo ma risulta riconducibile a quanto riferito da uno dei soci della contribuente.

Il ricorso va dunque respinto ed i ricorrenti vanno condannati in solido alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.


Condanna i ricorrenti in solido in ordine alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 6.000,00 euro per compensi, oltre ad accessori e rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015

L'Estensore
dot. Guido Federico

Il Presidente
dot. Camilla Di Iasi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 MAG 2015



Il Funzionario Giudiziario
Martino B. AONNA

Il Funzionario Giudiziario
Martino B. AONNA

Fallimentari e Società.it